Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "B. Luini"
Viale Delle Rimembranze, 4 – 21016 Luino (VA)
Cod. Mec. VAIC82100A – Tel. 0332-531435
Email: vaic82100a@istruzione.it
Pec: vaic82100a@pec.istruzione.it
Sito: https://www.bluini.edu.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16 aprile 1994, relativo alle attribuzioni del Consiglio d'Istituto;
VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 dell'8 marzo 1999 relativo all'ampliamento dell'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi ad esperti esterni di comprovata specializzazione;
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'11 marzo 2008 ad oggetto "Disposizioni in tema di collaborazioni esterne";
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", e in particolare gli artt. 43 comma 3, 44 comma 4 e 46 comma 2.
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola in vigore,

EMANA

il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). In tali esigenze rientrano anche l'individuazione delle figure previste nei progetti PON approvati dall'Istituto (es. esperti, tutor, figure aggiuntive), così come stabilite negli appositi avvisi emanati dal MIUR.
I contratti di prestazione d'opera possono essere stipulati dalla scuola per la realizzazione di progetti, inseriti nel PTOF, relativi ad attività di:

-insegnamento;
-formazione e aggiornamento;
-attività particolari e specifiche;
-consulenza.

Come recita l'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".
Il presente regolamento sarà applicato per la selezione e il reclutamento di personale esperto esterno. Per quanto riguarda il personale interno si potranno applicare, in linea di massima, gli stessi criteri. Nel caso di

mancanza di "comprovata specializzazione universitaria", si valuteranno i titoli posseduti e l'esperienza all'interno e all'esterno dell'Istituto. I docenti interni in possesso di particolari competenze e titoli saranno destinatari di apposite lettere d'incarico.
All'esito dell'espletamento di tale procedura, l'Istituzione Scolastica stipulerà con l'esperto individuato un contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.
Qualora l'esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto dell'articolo 53 ("Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi") del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente.

Art. 2 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E DEI REQUISITI OGGETTIVI

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, il dirigente scolastico verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita a norma dell'articolo 1, del presente regolamento.
In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il dirigente scolastico verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dall'art. 7 comma 6 del D.Lvo n. 165/ 2001, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo il dirigente scolastico opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta. Il dirigente scolastico verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

ART. 3 REQUISITI SOGGETTIVI

Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento richiesto.
In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) salvo che nelle ipotesi di cui all'ultimo comma del successivo art. 5, essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'efficacia dell'affidamento dell'incarico è condizionata dal positivo controllo della Corte dei Conti ex art. 3, comma 1, lett f bis ed f ter della L. n. 20/1994, come modificato dall'art 17, comma 30, del D.Lvo n 78/2009 convertito in L. n 102/2009. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del predetto controllo (in base alla delibera n 20/2009 del 12 novembre 2009 della Sezione centrale di controllo della Corte dei Conti), fra gli

incarichi oggetto del presente Regolamento, gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, nonché gli incarichi di docenza.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 35 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 29 novembre 2007.

ART. 4 PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA

La selezione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico. Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito web della stessa. È in facoltà dell'istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità volta a volta ritenute utili (quali, ed esempio, la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc.)
L'avviso indicherà:

- La/e tipologia/e di attività richiesta/e e/o l'ambito disciplinare (o gli ambiti disciplinari) di riferimento, il numero di ore di attività richiesto, la durata dell'incarico;
- Compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- Le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- I criteri di selezione, con la specifica indicazione di quanto sarà oggetto di valutazione, ossia:
  - Titolo di studio richiesto;
  - Altri titoli;
  - Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (ma non con studenti di istituti scolastici);
  - Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (non in ambito scolastico);
  - Precedenti esperienze solo in ambito scolastico e solo per quanto riguarda la funzione richiesta;
  - Precedenti esperienze all'interno dell'Istituto, valutate positivamente, solo per quanto riguarda la funzione richiesta;
  - Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza;
  - Possesso della patente europea per l'informatica o altri titoli equivalenti (solo se espressamente richiesta/i nei singoli avvisi);
  - Eventuale riduzione del compenso massimo orario previsto nei singoli avvisi
  - Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.
- L'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante;
- Indicazione del responsabile del procedimento.

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curriculum, il Dirigente scolastico può operare singolarmente o nominare un'apposita commissione istruttoria. La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria.
Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.
La graduatoria è approvata dal dirigente scolastico. La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.
È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 5 – CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art. 4.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "B. Luini"
Viale Delle Rimembranze, 4 – 21016 Luino (VA)
Cod. Mec. VAIC82100A – Tel. 0332-531435
Email: vaic82100a@istruzione.it
Pec: vaic82100a@pec.istruzione.it
Sito: https://www.bluini.edu.it

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio alle voci, riportate nell'art. 4. L'elenco che segue ha titolo meramente esemplificativo e l'inserimento di tutte o di parte delle voci riportate sarà valutata nella redazione di ogni singolo avviso.

TITOLI/ESPERIENZE/ALTRO	PUNTEGGIO
Laurea magistrale o di vecchio ordinamento richiesta per la specifica funzione (se obbligatoria)	Nessuno punteggio
Altra laurea magistrale o di vecchio ordinamento	3 punti per ogni titolo, massimo punti 15
Altri titoli: - Altra laurea triennale (non utilizzata come titolo di accesso) - Master universitari (di durata almeno annuale) di primo e secondo livello attinenti la funzione richiesta - Dottorato di ricerca attinente la funzione richiesta - Corsi di perfezionamento universitari (di durata almeno annuale) attinenti la funzione richiesta - Specializzazioni specifiche o altre tipologie di formazione (ad esempio corsi, brevetti, abilitazioni ecc.), solo se espressamente indicate nei singoli avvisi (con apposito punteggio), attinenti la funzione richiesta	2 punti per ogni titolo, massimo punti 10
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (ma non con studenti di istituti scolastici)	1 punto per ogni corso, di durata inferiore ad un'annualità, massimo 5 punti 2 punti per ogni corso di durata annuale, massimo 10 punti
Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (non in ambito scolastico)	1 punto per ogni esperienza, di durata inferiore ad un'annualità, massimo 5 punti 2 punti per ogni esperienza di durata annuale, massimo 10 punti
Precedenti esperienze solo in ambito scolastico (nei singoli avvisi si potrà specificare anche in quali cicli scolastici) e solo per quanto riguarda la funzione richiesta	2 punti per ogni progetto, massimo 20 punti
Precedenti esperienze all'interno dell'Istituto, valutate positivamente, solo per quanto riguarda la funzione richiesta	1 punto per ogni progetto, massimo 3 punti
Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza	1 punto per ogni pubblicazione, massimo 4 punti
Possesso della patente europea per l'informatica o altri titoli equivalenti	1 punto per ogni titolo, massimo 3 punti

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "B. Luini"
Viale Delle Rimembranze, 4 – 21016 Luino (VA)
Cod. Mec. VAIC82100A – Tel. 0332-531435
Email: vaic82100a@istruzione.it
Pec: vaic82100a@pec.istruzione.it
Sito: https://www.bluini.edu.it

TITOLI/ESPERIENZE/ALTRO	PUNTEGGIO
(solo se espressamente richiesta/i nei singoli avvisi)	
Eventuale riduzione del compenso massimo orario previsto nei singoli avvisi del:	
3%	1 punto
6 %	2 punti
9 %	3 punti
Progetto presentato dall'esperto e sua congruenza con la richiesta della scuola	Massimo 5 punti

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che, nell'ordine:

1) abbiano già lavorato con valutazione positiva all'interno dell'Istituto;
2) richiedano un compenso inferiore

Per quanto riguarda i progetti finanziati nell'ambito dei Pon, ci si dovrà poi attenere obbligatoriamente ad eventuali specifiche presenti all'interno dei singoli bandi di finanziamento.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.
Può anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione.
Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
È fatto divieto di anticipazione di somme.
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 7 - ESCLUSIONI E COLLABORAZIONI MERAMENTE OCCASIONALI

Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165/ 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a progettazione dell'istituzione scolastica e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "B. Luini"
Viale Delle Rimembranze, 4 – 21016 Luino (VA)
Cod. Mec. VAIC82100A – Tel. 0332-531435
Email: vaic82100a@istruzione.it
Pec: vaic82100a@pec.istruzione.it
Sito: https://www.bluini.edu.it

Ai sensi dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'11 marzo 2008, per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si procede all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Art. 8 – DURATA E STIPULA DEL CONTRATTO

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il dirigente scolastico può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al prestatore d'opera, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto o della lettera d'incarico per il personale interno. Il contratto/lettera d'incarico deve essere redatto/a per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.
Il contratto/lettera d'incarico deve avere il seguente contenuto minimo:

- parti contraenti;
- oggetto della collaborazione (descrizione della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Varese, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- informativa ai sensi della privacy;
- sottoscrizione del dirigente responsabile e dell'incaricato.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e 2230 del codice civile.
Il conferimento di incarichi a docenti interni all'Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d'acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d'opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003).

Art. 9 – IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
- di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterna.

Art. 10 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

ART. 11 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

È prevista una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso strumenti appositamente predisposti. L' esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Il dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "B. Luini"
Viale Delle Rimembranze, 4 – 21016 Luino (VA)
Cod. Mec. VAIC82100A – Tel. 0332-531435
Email: vaic82100a@istruzione.it
Pec: vaic82100a@pec.istruzione.it
Sito: https://www.bluini.edu.it

ART. 12 - VALIDITÀ

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto l'8 settembre 2023 con delibera n. 107 ed è entrato in vigore dalla data di approvazione.